



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del 11/08/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI PER L'ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART.107 COMMA 5 DEL D.L.N.18/2020 E PROVVEDIMENTI AGEVOLATIVI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID-19

L'anno duemilaventi, addì undici del mese di Agosto alle ore 16:40, nella Sala Consiliare - Biblioteca Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Dario Vaccaro il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000) il Vice Segretario Dott.ssa Veronica Rispoli.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	FUSCO FRANCESCO	X		10	CITRO ADOLFO	X	
2	SICA GERARDA	X		11	LEMBO ROSA	X	
3	CASTELLUCCIO BENIAMINO	X		12	VACCARO DARIO	X	
4	MAISTO ALESSANDRO	X		13	MANGINO ISABELLA	X	
5	FERRO GIOVANNI FRANCESCO		X	14	SILVESTRI RAFFAELE	X	
6	NAPPO GAETANO	X		15	LANZARA GIUSEPPE	X	
7	GIGLIO ARTURO	X		16	PASTORE FRANCESCO	X	
8	SICA ERNESTO		X	17	MAZZA ANGELO	X	
9	AVALLONE ANTONIO	X					

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento.

Sono altresì presenti i seguenti componenti della Giunta Comunale: Sica R. - Spina C. -

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto iscritto all'ordine del giorno: "Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2020 - Conferma anno 2019 ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020 e provvedimenti agevolativi connessi all'emergenza COVID-19" e concede la parola al Sindaco per relazionare sull'argomento;

Il Sindaco relaziona sull'argomento, al termine si apre un dibattito con gli interventi di alcuni Consiglieri Comunali e del Responsabile del Settore Finanziario - Dott.ssa Sacco, il tutto riportato integralmente nel resoconto stenografico della seduta, afferente il provvedimento in discussione (Allegato A);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Pontecagnano Faiano è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021, ai sensi dell'art.107 comma 5 D.L.n.18/2020;

Ritenuto, per quanto sopra, di usufruire della deroga di cui all'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 avvalendosi della facoltà di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019, nelle misure peraltro già vigenti per l'anno 2018, allegata alla presente deliberazione giuste deliberazioni del Consiglio comunale n.19 del 10/04/2019 e n.4 del 03/02/2018;

Considerato inoltre che l'emergenza da epidemia Covid-19 ha comportato la necessità, da parte del Governo nazionale, di adottare misure di contenimento alla diffusione del virus, tra cui la chiusura per decreto di molte attività economiche sulla base dei relativi codici Ateco;

Che nei periodi di chiusura disposti sulla base dei vari DPCM, le attività economiche interessate hanno di fatto azzerato la loro produzione di rifiuti, subendo anche un correlativo danno economico rilevante a causa del sostanziale azzeramento delle proprie attività;

Richiamato il comma 660 della Legge n.147/2013 che consente ai comuni di introdurre agevolazioni la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente;

Ritenuto pertanto poter prevedere, per il solo esercizio 2020, un'opportuna misura agevolativa connessa all'emergenza Covid-19, concedendo la riduzione del 20% della quota fissa e della quota variabile della tariffa TARI applicabile d'ufficio alle sole utenze non domestiche - identificate dai relativi codici Ateco - che hanno sospeso la propria attività in conseguenza delle misure di contenimento adottate dal Governo, unitamente alle utenze degli "alberghi" identificate nel gruppo 5510 che, pur non essendo gravate da obbligo di chiusura, hanno subito rilevanti danni per effetto delle misure contingibili ed urgenti adottate;

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alla predetta agevolazione sono stimate e quantificate in complessivi € 273.000,00 di cui € 165.000,00 per la riduzione della quota fissa ed € 108.000,00 per la riduzione della quota variabile, e trovano copertura in parte con le minori spese connesse alla sospensione delle quote capitali 2020 dei cd. "mutui MEF" disposta dall'art.112 del D.L. n.18/2020 - pari a € 90.633,03 - vincolate ex lege al finanziamento di interventi utili connessi all'emergenza Covid-19, e per la restante parte di € 183.000,00 con le minori spese derivanti dalla procedura di rinegoziazione dei mutui con la Cassa DD.PP. effettuata ai sensi dell'art.113 del D.L. 34/2020;

Dato atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Salerno nella misura del 5%;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 29/05/2019, come modificato da ultimo con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 10/04/2019, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Richiamata altresì la delibera di Giunta Comunale n.36 del 12/03/2020 "*Sospensione dei termini di pagamento dei tributi locali - TARI - TOSAP - Imposta di Pubblicità - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*" con la quale veniva disposta la sospensione dal versamento dei predetti tributi locali e dell'attività di accertamento tributario fino al 30/06/2020, quale misura agevolativa connessa alla pandemia;

Ritenuto stabilire che la riscossione della TARI avvenga in tre rate a decorrere dal mese di ottobre 2020;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

Dato atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato differito al 30/09/2020 ai sensi dell'art.106 comma 3-bis del D.L.n.34/2020 cd."Rilancio" convertito in Legge n.77/2020, in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali a seguito della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19;

Acquisito l'allegato parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i. dal Responsabile del Settore Finanziario e Gestione Entrate, dott.ssa Manuela Sacco, firmato digitalmente;

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il Responsabile di cui all'art.49 del D.Lgs.n.267/2000, nel caso di specie, e che lo stesso non si trova in posizione di conflitto d'interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Presidente pone a votazione l'argomento;

Presenti e votanti n. 15 compreso il Sindaco

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Per tutte le motivazioni in premessa,

1. approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti TARI approvate per l'anno 2019, nelle misure già vigenti per l'anno 2018, allegate al presente provvedimento giuste deliberazioni del Consiglio comunale n.19 del 10/04/2019 e n.4 del 03/02/2018, avvalendosi della norma di cui all'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

2. dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021, ai sensi dell'art.107 comma 5 D.L.n.18/2020;
3. prevedere, per il solo esercizio 2020, una misura agevolativa connessa all'emergenza Covid-19, concedendo la riduzione del 20% della quota fissa e della quota variabile della tariffa TARI applicabile d'ufficio alle sole utenze non domestiche - identificate dai relativi codici Ateco - che hanno sospeso la propria attività in conseguenza delle misure di contenimento adottate dal Governo, unitamente alle utenze degli "alberghi" identificate nel gruppo 5510 che, pur non essendo gravate da obbligo di chiusura, hanno subito rilevanti danni per effetto delle misure contingibili ed urgenti adottate;
4. dare atto che le minori entrate conseguenti alla predetta agevolazione sono stimate e quantificate in complessivi € 273.000,00 di cui € 165.000,00 per la riduzione della quota fissa ed € 108.000,00 per la riduzione della quota variabile, e trovano copertura in parte con le minori spese connesse alla sospensione delle quote capitali 2020 dei cd. "mutui MEF" disposta dall'art.112 del D.L. n.18/2020 - pari a € 90.633,03 - vincolate ex lege al finanziamento di interventi utili connessi all'emergenza Covid-19, e per la restante parte di € 183.000,00 con le minori spese derivanti dalla procedura di rinegoziazione dei mutui con la Cassa DD.PP. effettuata ai sensi dell'art.113 del D.L. 34/2020;
5. dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Salerno nella misura del 5%;
6. stabilire che la riscossione della TARI avvenga in tre rate a decorrere dal mese di ottobre 2020;
7. dare atto che i componenti del Consiglio Comunale dichiarano che per loro non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie, né conflitto d'interesse;
8. provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
9. demandare al Responsabile del Settore Finanziario e Gestione Entrate, per quanto di competenza, l'adozione degli adempimenti conseguenziali;

Il Presidente pone a votazione l'immediata esecutività del provvedimento;

Presenti e votanti n. 15 compreso il Sindaco

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

10. dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
Dario Vaccaro

IL Vice Segretario
Dott.ssa Veronica Rispoli

(atto sottoscritto digitalmente)